



**COMUNE DI BIENNO**  
*Provincia di Brescia*

**Verbale n. 21\_2020 del 14/09/2020**

**Oggetto: *Parere sulla Modifica al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2020-2022***

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Bienno (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (*nominato con D.C.C. n. 57 del 21/12/2019 per il triennio 2020/2022*), rilascia su richiesta dell'Ente il seguente parere sulla proposta di deliberazione relativa all'*"Approvazione modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2020-2021-2022"*, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001.

Premesso che:

- ai sensi delle disposizioni vigenti (in particolare l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 della Legge n. 449/1997), gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che la programmazione deve essere improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo da parte della Giunta Comunale, quale atto di programmazione dinamica, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere con cadenza annuale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance (compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio oltreché alla revisione delle dotazioni organiche), alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- la Giunta Comunale dell'Ente con delibera n. 28 del 28/04/2020 ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;

Considerato che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, per ciascuno degli anni 2020-2021-2022 è pari ad € 633.528,21 (media triennio 2013/2015 - triennio antecedente l'incorporazione del Comune di Prestine);
- tale parametro deve essere ora coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. il quale ha introdotto una modifica sostanziale alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- per l'attuazione di tale ultima disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo), pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure (individuando i c.d. valori soglia) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

Appurata la necessità di aggiornamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 28/04/2020 a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con particolare riferimento alla sezione della capacità assunzionale dell'Ente per il periodo 2020-2022;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 che è stato emanato in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, il quale stabilisce che "... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, (...), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (...). I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Visto il nuovo Piano Triennale di Fabbisogni di Personale per il triennio 2020/2022 redatto dall'Ente, in conformità alla vigente normativa in materia, e presente quale allegato alla proposta di deliberazione in trattazione;

Preso atto che, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non emergono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente per l'anno 2020;

Tenuto conto che:

- l'Ente ha un rapporto "spesa personale / entrate correnti" del 14,55%, inferiore al valore soglia (valore più basso, per gli enti virtuosi) prevista per la propria fascia demografica (Tabella 1 ex art. 4, comma 1, del D.M. attuativo 17 marzo 2020) che è del 27,20% (da cui deriva un valore massimo teorico, quale incremento netto, di € 494.468,13);
- sulla base del sopra indicato rapporto l'Ente ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale per l'anno 2020 nella misura del 19% (Tabella 2 ex art. 5, comma 1, del D.M. attuativo 17 marzo 2020) della spesa registrata nell'anno 2018, oltrechè la possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (art. 5, comma 2, del citato D.M. attuativo), ossia:
  - o spesa personale 2018: € 541.028,51;
  - o maggiore spesa possibile pari a € 102.795,42 (pari al 19% di € 541.028,51);

- resti assunzionali anni 2015-2019: € 32.528,95;
- capacità assunzionale a tempo indeterminato anno 2020: € 135.795,42 (€ 102.795,42 + € 32.528,95);
- l'Ente intende procedere per l'anno 2020 all'assunzione di una unità di personale cat C per Ufficio Tecnico a tempo pieno e indeterminato (in sostituzione del dipendente cat C cessato il 30/09/2017), da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento e nel rispetto della vigente normativa in materia, mentre per l'anno 2021 e 2022 non intende, al momento, procedere ad alcuna assunzione a tempo indeterminato;
- la spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (escluso il turn-over), calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett. a), del Decreto attuativo 17/03/2020 è pari a € 28.186,49, per l'assunzione n. 1 unità personale tempo pieno cat. C anno 2020;
- la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli anni 2020-2022, non supera l'incremento massimo annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020), nonché il valore soglia massimo di riferimento ("valore soglia più basso") indicato nella Tabella 1 (art. 4, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020);
- in ogni caso, la spesa annua del personale derivante dalla programmazione delle assunzioni non supera la spesa massima potenziale calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. (€ 633.528,21), tenendo conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto attuativo, la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, su base annua, da ricalcolare a consuntivo in base all'effettiva decorrenza delle nuove assunzioni previste, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Verificati:

- il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spese per il personale;
- il rispetto del vincolo di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la non sussistenza di condizioni strutturalmente deficitarie;
- il permanere degli equilibri di bilancio;

e tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento,

ESPRIME

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: *"Approvazione modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2020-2021-2022"*.

Flero (BS), 14/09/2020

IL REVISORE DEI CONTI  
*Dott. Giuseppe Dell'Erba (\*)*

*(\*) Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*